

N. 2510/2011 R.Gen.Aff.Cont.

Cron. \_\_\_\_\_

Rep. \_\_\_\_\_

Sent. n. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli  
8 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Rita Di Salvo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2510/2011 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/01/2016 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, e.p.e.

TRA

c.f.: \_\_\_\_\_, elett.te dom.to/a in  
CENTRO DIREZIONALE ISOLA F/10 80100 NAPOLI presso lo studio  
dell'Avv. LIGUORI MICHELE, e.f.: LGRMHL58P14F839K, dal quale è  
rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di  
citazione/in calce all'atto di citazione

- ATTRICE

E

DATI FRANCESCO nato a Napoli il 19/11/1961, residente in Boscoreale  
(Na) alla Via Giovanni Della Rocca n. 128, ef: DTAFNC61S19A e DATI





VITTORIO, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 256,  
presso lo studio dell'avv. Lucio Parlato che lo rappresenta e difende giusta  
procura a margine del presente atto:

Convenuti in riconvenzionale

Nonché

S.p.A. Milano Assicurazioni, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Tuccillo

Chiamata in causa

Nonché

s.r.l. CIL Commercio Industria Latte

E

Langella Valerio

Convenuti contumaci

NONCHE'

ALLIANZ ASS.NI SPA . c.f.: . elett.te dom.to in VIALE AUGUSTO 162  
80125 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO,  
c.f.: NPLFNC65H14F839F, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di  
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia  
notificata dell'atto di citazione

- CONVENUTA

E

in proprio e nella qualità di erede del Sig. \_\_\_\_\_,  
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Romano ed elettivamente domiciliato  
presso il suo studio in Napoli alla Via Via Giacinto Gigante n. 7

Convenuto in riconvenzionale

Oggetto: Morte.

Conclusioni: come da comparse







condannare, per l'effetto, la S.p.A. Allianz, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. Dati Francesco e il Sig. Dati Vittorio, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore del componente dei danni tutti subiti, in proprio e nella qualità di erede del Sig. (per i danni da esso subiti in vita).

Si costituiva il Sig. Dati Francesco, il quale contestava la domanda perché infondata in punto di fatto e di diritto, spiegando altresì domanda riconvenzionale e chiedendo in via preliminare essere autorizzato a chiamare in causa la Milano assicurazioni Spa.

Si costituiva ritualmente il contraddittorio con tutte le chiamate in causa venivano raccolti gli interrogatori formali, escussi i testimoni ed espletata la consulenza d'ufficio.

Precisate pertanto le conclusioni il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Si premette che nelle more della procedura il sig. Francesco Dati nonché il sig. Vittorio Dati sono stati entrambi risarciti dalla Milano assicurazioni spa, il primo in riferimento ai danni subiti al motociclo di sua proprietà mentre il secondo per le gravissime lesioni riportate a seguito del violento impatto verificatosi. (come da istanza - sottoscritta dai procuratori costituiti dei sigg.ri Dati, Francesco e Vittorio avv.ti Parlato Lucio e Parlato Paolo nonché dall'Avv. Mario Tuceillo per la MILANO Ass.ni spa - con la quale le parti chiedono che il giudice voglia dichiarare cessata la materia del contendere).

Pertanto acclarata la cessata materia del contendere in riferimento alle domande rispettivamente introdotte dal sig. Dati Francesco e dal sig. Dati





Vittorio va esaminata la domanda principale nonché quella formulata in riconvenzionale dal convenuto

In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 D.lgs. 7/9/2005 n. 209. Sempre in via preliminare va dichiarata la legittimazione attiva e passiva della parti.

Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia della s.r.l. CIL Commercio Industria Latte e del Sig. Langella Valerio, regolarmente citati e non comparsi

Questi i fatti per cui è procedimento come rappresentati dall'attrice:

“il giorno 5/3/2010, alle ore 20 circa, in Napoli, il Sig. percorreva l'autostrada A3 Napoli-Salerno alla guida dell'autovettura VW Golf tg. NA/U20131, di proprietà della s.r.l. CIL Commercio Industria Latte; l'attrice viaggiava in qualità di trasportata a bordo dell'autovettura VW Golf che percorreva la corsia Sud, con direzione di marcia Napoli-Salerno. La carreggiata era bagnata per pioggia caduta in precedenza; la visibilità era scarsa in quanto l'ora era tarda, il tempo era nuvoloso ed il tratto autostradale era privo di illuminazione artificiale; il limite di velocità di 80 Km/h, la VW Golf, giunta in prossimità del Km. 4+200, aveva un'avaria al motore che, conseguentemente, si spegneva durante la marcia; la VW Golf, purtroppo, si fermava (con il motore spento) nella corsia di destra, nei pressi della striscia longitudinale continua di destra ed a circa un metro dal guard-rail di destra; la corsia autostradale, in tale tratto di strada, era priva di corsia di emergenza; il Sig. lasciava i fari accesi ed inseriva immediatamente le quattro frecce intermittenti di emergenza per segnalare la posizione della VW Golf; il Sig. indossava immediatamente il giubbotto ad alta visibilità e scendeva dall'autovettura unitamente alla moglie; si posizionavano





dietro la VW Golf e tentavano di spingerla in avanti al fine di posizionarla il più vicino possibile al guard-rail di destra: per il peso dell'autovettura che per la pendenza sfavorevole in atto, non riuscivano a spingere in avanti e verso destra la VW Golf; pertanto, il [redacted] si spostava verso la porta lato guida al fine di entrare nell'autovettura per inserire il freno a mano (per evitare che essa scivolasse all'indietro per la pendenza sfavorevole della strada), per poi apporre il segnale mobile di pericolo (c.detto triangolo) dietro l'autovettura; in tale frangente sopraggiungeva da tergo il motoveicolo Ducati Monster tg. BB92384, nella medesima corsia di destra occupata dalla VW Golf, con un passeggero a bordo oltre al conducente, ad elevata velocità; il motoveicolo tamponava, così, la VW Golf al lato posteriore sinistro ed in successiva sequenza investiva il Sig. [redacted]: la VW Golf, in seguito a detto tamponamento, veniva spinta in avanti per circa 10 metri dal punto d'urto e, nello spostamento, provocava la caduta al suolo dell'attrice; il Sig. [redacted]

[redacted], in seguito a detto investimento, veniva proiettato in avanti ove poi cadeva al suolo a circa 23 metri dal punto d'urto.

Il Dati, in particolare, giunto all'altezza del Km 4.200, nel percorrere la curva che si presenta in detto tratto di strada prima del casello autostradale di Napoli impattava con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra dell'autovettura modello VW Golf Tg NAU 2013I. Il conducente del motoveicolo, uscito dalla curva, accortosi dell'autovettura in sosta sulla carreggiata e del Sig. [redacted] tentava con una manovra di spostarsi sul lato sinistro della carreggiata. Tale manovra veniva ostacolata da un'altra autovettura che sopraggiungendo da tergo stava sorpassando la motocicletta sul lato sinistro. Il conducente del motoveicolo, pertanto, tentava di frenare il motoveicolo ma, a causa della scivolosità del manto stradale, per la pioggia, andava ad impattare con la parte anteriore del motoveicolo sullo spigolo sinistro posteriore dell'autovettura e poi travolgeva il conducente Sig. [redacted]

che purtroppo nell'impatto moriva.







sottoposta alla limitazione della velocità fissata in k/h 80, a causa di una probabile avaria meccanica l'autovettura si arrestava. Lo stesso, indossava il giubbotto ad alta visibilità e scendeva dal veicolo unitamente alla trasportata . A questo punto il , probabilmente per evitare pericolo per la circolazione stradale, cercava di spingere l'autovettura verso il margine destro della corsia. Per operare lo spostamento dell'auto si posizionava nella parte posteriore spigolare sinistra. Durante la predetta fase, da tergo e nella stessa corsia giungeva il motociclo Ducati Moster 1g.BB92384 condotto da Dati Vittorio con a bordo Langella Valerio. Quest'ultimo a causa della velocità non commisurata, della scarsa visibilità per le avverse condizioni atmosferiche non si avvedeva del veicolo fermo e del che stava provvedendo a spingerlo. Dal Dati, successivamente venivano assunte dichiarazioni, e testualmente riferiva "notavo all'improvviso una sagoma di una persona a piedi che spingeva una vettura in panne nella corsia di marcia, ovvero quella impegnata da me. Di colpo la sagoma della persona si spostava dallo spigolo posteriore sinistro del suo veicolo verso il centro della corsia per poi ritornare immediatamente al suo posto. Alla percezione del pericolo, ponevo in atto tutte quelle manovre idonee ad evitare pericolo, nonché cercavo di spostarmi velocemente sulla mia sinistra. Tale manovra non mi veniva consentita in quanto altro veicolo che sopraggiungeva da tergo si era posta in sorpasso ostruendomi la traiettoria. A tale punto mi vedevo costretto a sottoporre la moto da me condotta ad azione frenante ma a causa del manto stradale bagnato dalla precedente pioggia non riuscivo ad evitare l'impatto contro l'autovettura". I verbalizzanti, sulla scorta di tale ricostruzione cinematica dell'evento, concludevano il loro rapporto ritenendo che "la circostanza determinante l'evento è da attribuire alla inosservanza delle norme di comportamento della circolazione stradale del conducente della moto, il quale in riferimento alle condizioni di tempo e luogo non circolava ad una velocità commisurata. Ad avvalorare quanto sopra esposto giova rappresentare che gli operatori di polizia dipendenti da questo comando





nel corso dei rilievi non riscontravano tracce evidenti, sul piano viabile riconducibili a frenate da parte del motociclo”.

Inoltre i verbalizzanti precisavano che “IL SIG. DATI VITTORIO SI PONEVA ALLA GUIDA DEL SUINDICATO MOTOVEICOLO NONOSTANTE AVESSSE LA PATENTE DI GUIDA REVOCATA PER NON AVER SUPERATO GLI ESAMI DI REVISIONE DELLA STESSA PRESSO LA M.C.T.C. DI NAPOLI”; LA PATENTE DI GUIDA VENIVA REVOCATA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI CON PROVVEDIMENTO N. 0087958 DEL 20.01.2010, IN QUANTO RESPINTO ALL’ESAME DI REVISIONE. Per quanto sopra riferito, in data 05.05.2010 si procedeva a redigere e notificare a carico di Dati Vittorio verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia, nella circostanza si rendeva edotto il sig. Dati Vittorio del proprio status di persona indagata in stato di libertà per il reato ascrittogli ai sensi dell’art. 116, co. 1 e 13, del C.d.S.

Alla luce di tali elementi, in atti acquisiti, infatti, deve ritenersi provato che il sinistro si verificava per l'imprudente e colpevole condotta di guida del Sig. Dati Vittorio che, conduceva il potente motoveicolo del Sig. Dati Francesco senza essere munito di patente di guida in precedenza revocata; procedendo ad elevata velocità, e che per tale motivo tamponava il veicolo VW Golf che aveva sia le luci che le quattro frecce di emergenza accese ed il cui conducente, seppur era già sceso dal veicolo aveva indosso il giubbotto catarifrangente, sebbene non aveva avuto il tempo materiale di apporre il triangolo di pericolo.

Invero, come si evince da autorevoli precedenti giurisprudenziali, la presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede autostradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungenti di moderare la velocità e di tenere un





comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile ma al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità che vi sia la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con Sentenza 4 febbraio 2016, n. 2173, accogliendo il ricorso del ricorrente e cassando con rinvio quanto deciso dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 615/2012.

Secondo la Suprema Corte deve affermarsi che «la possibilità di trovare dinanzi a sé, sulla sede stradale, una vettura ferma per incidente, è circostanza certo inusuale ma non assolutamente imprevedibile lungo una qualsiasi strada ed anche lungo un'autostrada». A ciò si aggiunga che «l'avvistamento di una vettura ferma sulla corsia di sorpasso impone al conducente della vettura che sopraggiunge da tergo un particolare onere di moderare la velocità proprio sulla base del fatto obiettivo che si constata l'avvenuto verificarsi di un incidente con vettura ancora ferma in posizione anomala e pericolosa perché di intralcio alla normale circolazione, e della prevedibilità del fatto che possano trovarsi, all'esterno della vettura (perché feriti, o in stato confusionale, o non in grado di muoversi, o addirittura sbalzati sulla sede stradale), alcuni degli occupanti della predetta vettura».

La Suprema Corte richiama a questo proposito la giurisprudenza in tema di attraversamento pedonale, secondo la quale «in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse – per le circostanze di tempo e di luogo, che avremmo consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità – ragionevolmente prevedibile» (Corte di Cassazione, sentenza del 2014, n. 3964).





Da quanto innanzi discende il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione: «La presenza di una vettura ferma sulla corsia di sorpasso di una autostrada non può ritenersi quindi circostanza del tutto imprevedibile, né può ritenersi circostanza assolutamente imprevedibile (e quindi atta ad integrare il caso fortuito e ad esimere il conducente del veicolo investitore dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), a fronte della esistenza sulla sede stradale della vettura incidentata, la presenza di un pedone in prossimità della vettura stessa».

Tale principio a fortiori può ritenersi applicabile nel caso di specie dove il veicolo della vittima era fermo nella corsia di emergenza. Non va, inoltre, dimenticato che in ipotesi analoghe è stato sancito che: "In tema di reati connessi alla circolazione stradale, integra il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest'ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l'agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento. Occorre, tuttavia, valutare se l'allerta avrebbe potuto rendere prevedibile, nel caso concreto, la presenza di una persona ferma nel pieno centro della carreggiata. Cass SEZ. IV PEN. N. 24217/15.

Ed inoltre che :

Il conducente del veicolo, oltre a dover rispettare le norme generiche di prudenza ed ex art. 140 C.d.S., ha altresì l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze e trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Il conducente del veicolo può essere esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, solo qualora la





condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l'evento. (Corte Cass sentenza n. 33207/2013).

E' stata così ribadita la massima giurisprudenziale. I Giudici della Suprema Corte procedono inizialmente ad esaminare le norme che sono alla base del comportamento del conducente del veicolo, tra le quali principalmente l'art. 140 del Codice della Strada, che pone, quale principio generale della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché l'art. 191, che puntualizza le specifiche regole di condotta con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni.

In questa prospettiva, la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve rispettare il conducente, è sintetizzata "nell'obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone in modo da poter porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone in particolare, secondo la Corte, si sostanzia essenzialmente in tre obblighi comportamentali: "quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, soprattutto dei pedoni".

Tali obblighi comportamentali sono essenziali per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari ed imprudenti dello stesso pedone, o che violino obblighi comportamentali specifici, dettati ex art. 190 del C.d.S. Il conducente quindi ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 1207/1992).





In definitiva, in caso di investimento del pedone, il conducente del veicolo va esente da responsabilità se, e solo se, sia accertato che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l'evento. ex art. 41 c.p. comma 2. In sostanza quindi, tale fattispecie può accadere solo allorché il conducente del veicolo investitore – nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, sia generica che specifica – si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.

Qualc breve considerazione impone la questione relativa alla efficacia nel presente giudizio civile della pronuncia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (artt. 444 e segg. c.p.p) ossia quello che viene comunemente chiamato patteggiamento, che implica per l'imputato i benefici di cui all'art. 445 c.p.p., e, soprattutto, lo sconto di pena fino a un terzo, nonché la possibilità di subordinare la richiesta alla sospensione condizionale della pena. Il Giudice Penale è chiamato a tal punto a svolgere un controllo formale sull'accordo e, se non ritiene che sia già acquisita l'evidenza dell'innocenza dell'imputato, ad emettere una sentenza con cui viene ratificato l'accordo intervenuto fra il Pubblico Ministero e l'imputato, con la conseguente applicazione della pena da loro determinata. La parte civile (o la persona offesa, se non è ancora intervenuta la costituzione di parte civile) non può intervenire in alcun modo sulla scelta di patteggiare, e si trova costretta ad agire separatamente, in sede civile, per la richiesta di risarcimento dei danni. In quella sede – il procedimento civile – la sentenza di patteggiamento non produce gli stessi





effetti di un provvedimento di condanna emesso a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato (che, a norma dell'art. 651 c.p.p., hanno efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso). Se è, infatti, pacifico che la pronuncia ex art. 444 e.p.p. sia solo equiparata ad una sentenza di condanna e, ai sensi dell'art. 445 e.p.p., non spieghi l'efficacia di giudicato nel procedimento civile, è però altrettanto pacifico che essa costituisca un indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe chiesto di essere punito per una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia accolto la richiesta, anziché proscioglierlo.

A norma dell'art. 444 comma 2 c.p.p. l'applicazione della pena su richiesta della parte imputata è subordinata al superamento di un vaglio "preliminare" da parte del Giudice penale, il quale deve in primo luogo verificare di non dover pronunciare, in quanto emergente dagli atti acquisiti, sentenza di proscioglimento dell'imputato stesso a norma dell'art. 129 c.p.p., ossia perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, per restare alle sole ipotesi che certamente si ripercuoterebbero in senso negativo sul destino dell'azione civile.

Il riconoscimento insito nella sentenza di patteggiamento (riconoscimento che deriva dalla valutazione dell'imputato, il quale formula la richiesta di applicazione della pena, ma anche dalla valutazione del Pubblico Ministero e, soprattutto, del Giudice penale che ritiene di non dover prosciogliere l'imputato), pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, è una prova di tipo presuntivo. In quanto tale, la prova presuntiva ricavata dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. può anche essere esclusiva nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile laddove i fatti oggetto della sentenza penale siano gli stessi considerati nell'accertamento della responsabilità civile.





Tanto è vero che, laddove di fronte ad una sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. il Giudice civile ritenga di non dover sposare gli effetti del sopraddetto valore probatorio, dovrà illustrarne i motivi, incorrendo diversamente, con la sentenza civile, in vizio di motivazione, censurabile in Cassazione.

Questo è l'orientamento assolutamente predominante che scaturisce dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. lav., 22/02/2011, n. 4258; Cass. Civ., Sez. V, 03/12/2010, n. 24587; Cass. Civ., Sez. lav., 09/03/2009, n. 5637; Cass. Civ., Sez. lav., 08/01/2008, n. 132; Cass. Civ., Sez. Un., 31/07/2006, n. 17289). a cui si conformano, anche qui in via assolutamente predominante, le pronunce di merito rese in tema (ad esempio, di recente, Tribunale civile di Milano, Sez. VIII, 01/10/2011, InfoUtet).

Tale quadro, del resto, è perfettamente coerente con il principio, pacifico, per cui il Giudice civile (a differenza di quello penale) può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresa la sentenza di patteggiamento, oltre che dagli altri documenti che provengano dal procedimento penale su cui quella sentenza di patteggiamento è andata a formarsi. Nel giudizio civile, d'altra parte, possono essere utilizzate come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi (purché siano gravi, precisi e concordanti).

Orbene ritiene questo giudice di condividere la valutazione già operata dal giudice penale.

Ciò detto, in base al materiale istruttorio in atti con specifico riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro (informativa di P.G. e CTU del P.M.) emerge in maniera molto netta il comportamento colposo imputabile al convenuto.





Ciò detto in ordine alla condotta colposa del convenuto, occorre verificare se il sinistro sia addebitabile alla esclusiva responsabilità dello stesso ovvero sia riconoscibile un concorso di colpa del danneggiato.

Invero, sul punto, devc riconoscersi la responsabilità esclusiva del conducente e del proprietario del motoveicolo modello Ducati Moster Tg. BB92384, condotto dal Sig. Dati Vittorio, figlio del Sig. Dati Francesco nella produzione del sinistro per cui è causa proprio in base alla ricostruzione operata dai verbalizzanti e valorizzata anche dai provvedimenti di applicazione della pena ex art. 444 epp.

Una volta accertata la responsabilità esclusiva dei convenuti nella produzione del sinistro cui si riferiscono le proposte domande occorre passare ad esaminare le diverse posizioni e le poste risarcitorie che possono essere legittimamente riconosciute.

Passando ad esaminare le componenti di danno oggetto della richiesta risarcitoria, dalla lettura dell'atto di citazione emerge che l'attrice chiede riconoscersi il ristoro del danno biologico iure successionis e iure proprio, nonché del danno morale, di quello psichico e di quello patrimoniale, oltre al rimborso delle spese funerarie.

Anche il Sig. \_\_\_\_\_ ha agito in tale qualità di erede.

Sulla posizione del \_\_\_\_\_ va ribadita l'ammissibilità e la ritualità della domanda riconvenzionale o autonoma spiegata dal comparente nei confronti delle altre parti convenute. Sempre in via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda in quanto il comparente ha rispettato il disposto di cui agli artt. 145 e 148 D.lgs. 7/9/2005 n. 209, con le richieste preventive di risarcimento del danno formulate unitamente all'attrice alla S.p.A. Allianz. Risulta, altresì, documentato che il \_\_\_\_\_ è il figlio del de cuius.





Merita sicuramente accoglimento, la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito in proprio dagli istanti – moglie e figlio della persona deceduta.

E' ormai costante il principio giurisprudenziale , secondo cui ai prossimi congiunti della vittima di un sinistro mortale spetta anche il risarcimento del danno morale. La legittimazione, quindi, viene attribuita ai prossimi congiunti in vista della sussistenza in capo a costoro di sofferenze e patemi d'animo, cagionati dalla perdita della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito. Il problema ulteriore sta nella individuazione, nell'ampia cerchia dei congiunti, dei soggetti ai quali riconoscere la legittimazione a pretendere il ristoro. Secondo l'orientamento tradizionale del Supremo Collegio il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte ex delicto, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante. Dunque la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima (cfr. Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1993, n° 6938). Orbene devono senz'altro considerarsi come aventi diritto il coniuge ed i figli: in breve, tutti i componenti della cosiddetta





famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza. In altri termini, per gli stretti congiunti di cui sopra la legittimazione a chiedere il risarcimento per il danno morale non richiede altra verifica che quella del rapporto di stretta parentela, salva la prova (che dovrà, secondo le regole generali, fornire il danneggiante) che, nonostante il legame di parentela, il rapporto tra superstite e vittima era deteriorato al punto tale da escludere che il primo abbia sofferto per la morte della seconda, prova nella fattispecie totalmente assente. Da tutte tali considerazioni, ed in difetto di elementi di segno contrario che avrebbero dovuto fornire i convenuti, può riconoscersi il danno richiesto.

Per quanto attiene alla valutazione, tutte le decisioni di merito concordano con la Suprema corte nell'affermare che il danno morale da morte va liquidato tenendo conto dell'età del defunto, di quella dei congiunti e della presumibile intensità del dolore da questi sofferto.

Secondo la Suprema corte, infatti, nel liquidare il danno morale da morte di un congiunto il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali assume rilevanza primaria il patema d'animo, ovvero l'entità "oggettiva" della sofferenza morale, e deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario di esso, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto, evitando che la liquidazione del danno morale si riduca a una somma meramente simbolica (nel caso di specie la Suprema corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, essendosi solo limitato ad affermare che la scomparsa di una persona avanti negli anni è meno traumatica della scomparsa di un congiunto giovane, e che il trauma psichico è inferiore per la scomparsa di un congiunto con il quale non si convive più: Cassazione 14 luglio 2003 n.





11007; sempre in tema di danno morale dei congiunti del macroleso vedi Cassazione 14 dicembre 2004 n. 23298).

Per la quantificazione appare pertanto evidente il ricorso al criterio equitativo. Non vi sono regole certe o parametri a cui fare riferimento; tuttavia questo Giudicante ritiene di poter far applicazione del criterio in uso presso il Tribunale di Milano che individua essenzialmente un tetto minimo ed un tetto massimo, creato essenzialmente sulla base dei precedenti giudiziari, all'interno del quale ci si potrà muovere secondo quelle esigenze di personalizzazione che tengano adeguatamente conto delle molteplici variabili del caso concreto. Va difatti evidenziato che la misura del risarcimento prevista dalle tabelle già in uso presso il tribunale di Milano, pur facendo riferimento al danno «morale», dunque apparentemente al mero aspetto del «danno da sofferenza contingente», tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell'ambito dell'unitario danno non patrimoniale, diverso dal biologico.

Seguendo tale criterio è opportuno disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente nella liquidazione il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

A tal fine si utilizza come indicazione di massima un'ampia forbice, che sembra idonea, da un lato, a consentire al giudice una maggiore elasticità,





dall'altro a non comprimere in non auspicabili automatismi il dovere della motivazione

Tali tabelle prevedono delle somme a secondo del grado di parentela.

Orbene con riguardo all'attrice, appare congruo riconoscere la somma di € 230.000,00 ed € 180.000,00 al figlio, tenuto conto delle molteplici variabili di cui sopra, dell'attività istruttoria compiuta, del legale affettivo esistente e delle inevitabile estreme sofferenze che sono derivate dalla perdita del marito, tenuto conto anche dell'età.

Trova, inoltre, accogliendo, riguardo agli attori l'istanza volta a vedere riconosciuto il danno biologico *jure hereditatis*.

Infatti è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse (ed è questo il caso di specie ove lo sventurato Sig.

riportava, nell'evento, gravissime lesioni personali che ne causavano il successivo decesso, avvenuto dopo 34 minuti dall'investimento e agonia.

Dunque, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato. Il diritto poi del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante *jure hereditatis* (v. per es. Cass. 3 gennaio 2002, n. 24; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1131). Principio questo ovvio se si considera che il diritto al risarcimento del danno entra nel patrimonio della vittima e viene trasferito agli eredi. L'ammontare del danno biologico terminale va commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte". (Cass. n.





03549 del 23/02/2004; cfr. inoltre, tra le altre, Cass. n. 09620 del 16/06/2003).  
Le ragioni di cui sopra, le modalità del decesso e le sicuramente notevoli  
sofferenze che hanno accompagnato l'ultima mezz'ora di vita del sig.  
conducono a riconoscere un danno biologico terminale nella misura  
complessiva, valutata in via equitativa, di € 20.000,00, da attribuirsi agli eredi  
nelle rispettive quote ereditarie.

Trova, poi, riconoscimento la domanda tesa a vedere riconosciuto in loro  
favore il risarcimento del cd. danno morale iure hereditatis pari a € 5.000,00.

Va altresì accolta la richiesta, avanzata dall'attrice, di risarcimento del danno  
biologico "iure proprio" ovvero direttamente patito in conseguenza del  
decesso del congiunto. Si osserva, al riguardo, che il turbamento psicologico  
che colpisce i congiunti a seguito della perdita di un familiare costituisce  
oggetto tipico del danno morale, e come tale è normalmente indennizzabile.

Ciò non esclude che, su un piano astratto, possa ipotizzarsi un danno  
biologico, iure proprio, del parente sopravvissuto; ma, a tal fine, è necessario  
un "quid pluris", e cioè che la morte della vittima abbia inciso in modo  
negativo sull'integrità psico-fisica del familiare, provocando uno  
sconvolgimento tale da concretare un vero stato patologico, insomma un vero  
e proprio danno psichico, che rappresenti un'effettiva lesione del bene  
salute di quest'ultimo. Un siffatto pregiudizio, tuttavia, deve costituire  
oggetto di specifica prova da parte dell'interessato, proprio al fine di evitare  
un'indebita duplicazione risarcitoria rispetto al danno morale.

Ebbene, nella vicenda che ci vede impegnati, può dirsi raggiunta la prova di  
cui sopra alla luce della attività istruttoria espletata e della documentazione in  
atti. Ed invero, tenuto conto di quanto esposto e dalla documentazione in atti  
allegata, per la liquidazione del danno biologico, che è oramai riconosciuto  
ad ogni livello giurisprudenziale come autonoma voce di danno non  
patrimoniale, da liquidare in via equitativa (e del quale costituiscono una  
componente il "danno alla vita di relazione" e il "danno estetico"), questo





giudice intende ispirarsi al c.d. valore differenziato equitativo di punto, sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, edite da numerose riviste specializzate, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.

L'attrice nel sinistro riportava un trauma contusivo distorsivo- distrattivo del rachide cervicale, un trauma contusivo escoriato del ginocchio destro ed un trauma contusivo-distorsivo del polso destro ed, a causa della gravità dell'evento e del decesso del marito, sviluppava una sindrome depressiva endoreattiva di lieve entità (v. documentazione clinica, relazione di parte e C.T.U.).

Il C.T.U. ha accertato il sicuro nesso causale tra evento, lesioni subite, sindrome depressiva endoreattiva e menomazioni residue; che la durata della malattia è stata di complessivi giorni 60 di cui 10 di I.T.T., 25 di I.T.P. al 75% e 25 di I.T.P. al 50%; che a dette lesioni sono residui postumi di natura permanente che incidono sulla complessiva efficienza psico-fisica dell'attrice (c.detto danno biologico o alla salute) nella misura del 6%.

Pertanto, possono liquidarsi

€ 462,90 per la I.T.T.

€ 867,95 per la I.T.P. al 75%;

€ 578,62 la I.T.P. al 50%.

Nonché per i postumi permanenti residui nell'importo di € 8.000,00.

Dopo aver evidenziato che la somma dovuta a titolo di danno esistenziale per perdita del rapporto parentale appare già inglobata in quello riconosciuto a titolo di danno morale (rectius danno non patrimoniale), occorre passare ad esaminare l'ulteriore voce risarcitoria oggetto di richiesta da parte dell'attrice





ovvero il danno patrimoniale conseguente al mancato apporto economico del marito.

Al riguardo appare opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale di recente affermatosi (cfr. Cass. n.8002 del 18 aprile 2005, richiamata dagli attori); ciò detto, all'esito della espletata istruttoria è emerso (cfr. dichiarazioni dei testi Magione Mario e Ponticelli Domenico) che il de cuius era portatore dell'unica fonte di reddito. Ne deriva la risarcibilità di tale danno in favore dell'attrice.

Per la liquidazione si impone una valutazione equitativa circostanziata ed a carattere satisfattivo che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale (cfr. in tal senso Cass. n.14845 del 27 giugno 2007);

Il Sig. \_\_\_\_\_ percepiva, nell'anno 2008, un reddito lavorativo di € 8.455,00, come risulta dal mod. Persone Fisiche 2009 in atti, appare congruo riconoscere la somma di euro 60.000,00.

Va, infine, considerato che \_\_\_\_\_ alla data del decesso del padre, non viveva più con i genitori pertanto, non potrà essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dal Sig. \_\_\_\_\_, essendo al momento del fatto maggiorenne e vivendo da solo per cui è verosimile che non godesse più del mantenimento paterno ai sensi dell'art. 147 e 148 c.c.

Va altresì riconosciuto, in favore degli eredi nelle rispettive quote ereditarie, il rimborso delle spese funerarie richieste, da quantificarsi in euro 5.000,00 in favore di entrambi gli eredi e secondo le quote ereditarie.

Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento





finanziario (luogo cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).

Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art.1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata gli ulteriori interessi al saggio legale (in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n.13470; Cass., 21 aprile 1998 n.4030).

Circa la posizione dell'assicurazione si osserva che questa ha ceccepito che la mancanza di abilitazione alla guida è un'ipotesi prevista e sanzionata a termini di polizza, in base alla quale la garanzia assicurativa non può ritenersi operante. Difatti, a norma dell'art. 3 delle C.G.A. dell'Assicurazione di cui alla polizza n. 658215176 è previsto che "la garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi...; - conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro non venga rinnovata".

L'ALLIANZ ha, dunque, evidenziato l'estraneità della comparsa nel presente giudizio, non operando nel caso di specie la polizza sottoscritta tra la Allianz S.p.A. ed il sig. Dati Francesco, in quanto il conducente del veicolo





“assicurato” è incorso nelle violazioni di cui all’art. 116 C.d.S., che prevedono quale naturale conseguenza l’inoperatività della garanzia R.C.A.

Sul punto si osserva che l’eccezione di inoperatività della polizza di assicurazione per guida senza patente è un’eccezione non opponibile agli attori.

Invero, la clausola del contratto di assicurazione della R.C.A. che prevede l’inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona non munita della patente di guida (o con patente scaduta o revocata) ha, infatti, una portata ristretta, valida solo inter partes.

Tale clausola, pertanto vale solo ed esclusivamente nei confronti dell’assicurato e non opera nei confronti del (e quindi è inopponibile al) terzo danneggiato che si avvalga nei confronti dell’impresa di assicurazione della R.C.A. dell’azione diretta, trattandosi di eccezione derivante dal contratto.

Ne consegue che, in tali casi (guida senza patente di guida o con patente scaduta o revocata), l’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante è obbligata, in ogni caso, a risarcire il danneggiato, pur se contrattualmente avrebbe potuto rifiutare il risarcimento ed ha azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato, ai sensi dell’art. 144, 2° comma, ultima parte, D.lgs. 7/9/2005 n. 209.

Circa la domanda autonoma di regresso ex art. 1916 cod. civ. sulla scorta del comportamento tenuto dal sig. Dati Vittorio, conducente del motoveicolo Ducati Monster tg. BB92384, assicurato dal sig. Dati Francesco, ed a Allianz S.p.A. ha formulato domanda autonoma di regresso ex art. 1916 cod. civ. nei confronti del sig. Dati Vittorio, conducente, e del sig. Dati Francesco, assicurato, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, per la restituzione di tutte le somme che, in caso di condanna, sarà costretta a pagare ai terzi danneggiati, per le spese. Tale domanda va accolta per quanto premesso.





Rigetta ogni altra domanda.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione tabellare relativo all'effettivo valore della lite.

PQM

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

Dichiara la contumacia della s.r.l. CIL Commercio Industria Latte e del Sig. Langella Valerio;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dal sig. Francesco Dati e dal sig. Vittorio Dati e la Milano Assicurazioni spa;

in accoglimento delle domanda proposta In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE, DICHIARA l'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ dei Sig. Dati Vittorio e del Sig. Dati Francesco, rispettivamente in qualità di conducente e proprietario del motociclo Ducati Moster tg.BB92384, nonché l'Allianz spa in persona del Irpt, in solido, al risarcimento dei danni per le causali in motivazione specificate, delle seguenti somme:

€ 230.000,00 per  
€ 180.000,00 per  
per danno da perdita del rapporto parentale





€ 20.000,00 per danno biologico *jure hereditatis* ed € 5.000,00 danno morale ad entrambi gli eredi e secondo le rispettive quote:

€ 60.000,00 per danno patrimoniale in favore di

Nonché in favore di

€ 462,90 per la I.T.T.

€ 867,95 per la I.T.P. al 75%;

€ 578,62 la I.T.P. al 50%, pari ad € 11,57

€ 8.000,00 per D.B.

E 5000,00 per spese funerarie ad entrambi gli attori secondo le quote ereditarie;

sulle predette somme spettano gli interessi come da parte motiva;

condanna i predetti convenuti in solido alla refusione in favore degli attori, delle spese processuali, liquidate in euro 2.300,00 per spese, euro 5.400,00 per diritti ed euro 19.760,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge sulle competenze; con attribuzione al procuratori anticipatorio Avv. Michele Liguori per nonché € 400,00 per spese vive, € 1.200,00 per diritti ed € 8.000,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge con attribuzione all'Avv. Giovanni ROMANO per

Pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti i quali sono tenuti a rivalere gli attori delle somme eventualmente anticipate al Ctù;





accoglie la domanda di regresso avanzata dall'Allianz spa nei confronti di  
DATI Francesco e DATI Vittorio e per l'effetto condanna i predetti alla  
restituzione in favore dell'Allianz spa di tutte le somme che sarà costretta a  
pagare ai terzi danneggiati;

compensa integralmente per il resto le spese di lite.

Così deciso in Napoli, il 21/05/2016.

Il Giudice  
(dot. Rita Di Salvo)

